



L'Unione Interregionale degli Ordini Forensi del Centro-Adriatico (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria), riunita a Fabriano il giorno 24 novembre 2017,

- esaminato il testo della Legge–Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza;

- ritenuto che detto testo presenta notevoli criticità sotto vari profili, a danno non solo della figura professionale dell'avvocato, ma anche della collettività degli utenti che accedono al sistema giustizia;

- ritenuto, in particolare, che non appare condivisibile quanto disposto dall'art. 2 ("Principi Generali") laddove:

- alla lettera e) vi è la previsione di assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore (ivi comprese le persone fisiche, enti collettivi, professionisti, consumatori...);
- alla lettera l) vi è la previsione di degradare a rango di chirografo il credito del professionista attivo quale Organo della procedura concorsuale;
- alla lettera n) n. 1) vi è la previsione dell'attribuzione della trattazione dei procedimenti relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione esclusivamente alle Sezioni specializzate in materia di imprese già costituite, così limitando ulteriormente l'attività dei Tribunali locali;
- alla lettera n) n. 3) vi è la previsione della devoluzione della trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai nn. 1) e 2) solo ad alcuni tribunali da individuare sulla base dei criteri di cui ai nn. da 3.1 a 3.7, senza che vi sia alcuna valida ragione per escludere la competenza degli altri tribunali;
- alla lettera o) la creazione presso il Ministero della Giustizia di un albo dedicato per i soggetti, da costituirsi anche in forma associata o societaria, cui i Tribunali possono affidare la gestione ed il controllo delle procedure concorsuali.

- Considerato, quindi, che il contenuto dell'art. 2 porterebbe ad una delocalizzazione delle attività di giustizia in favore di un minor numero di Tribunali, con conseguenze economiche più gravose per l'utenza locale, con impoverimento del tessuto professionale locale (avvocati e

commercialisti) e, quindi, un ingiustificato accentramento in favore di Centri territoriali di maggior dimensione;

- atteso che tutto ciò contrasta con i principi generali di tutela dei diritti del cittadino che vedrebbe sempre più difficoltoso, tortuoso ed oneroso l'accesso alla Giustizia;

- osservato, altresì, che l'art. 4 lett. b) in materia di procedure di allerta affida in via esclusiva agli OCC delle Camere di Commercio l'assistenza del debitore nella procedura di composizione assistita della crisi;

- considerato che tale disposizione non tiene in debito conto che i requisiti richiesti di garanzia, di competenza tecnica, di esperienza ed indipendenza, di osservanza dell'obbligo di riservatezza che possono essere naturalmente rinvenuti e soddisfatti proprio dagli OCC dell'Avvocatura, come dimostrato dopo l'entrata in vigore della legge 3/2012, allorquando i numerosi Organismi di matrice forense costituitisi presso molti Tribunali, si sono dimostrati ampiamente all'altezza del compito loro affidato, supportando i soggetti interessati nella predisposizione delle più adeguate soluzioni previste dalla legge, fornendo una prestazione professionale qualificata mediante una formazione altamente specializzata;

- considerato che escludere l'Avvocatura dal gestire l'innovativa fase procedimentale dell'allerta significa compromettere a priori il buon esito della riforma;

delibera

di esprimere al Governo la ferma contrarietà degli avvocati dei distretti di Corte di Appello di Perugia, L'Aquila, Ancona e Campobasso all'esercizio della delega per quanto previsto dagli artt. 2 lett. e), l), n) n. 1 e n. 3, o) e 4 lett. b).

Si trasmetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al CNF, all'OCF e alle Unioni Regionali.